Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Martedì, 26 agosto** — **Numero 199**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L. 32;	semestre L. 17;	trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36;	» » 19;	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80;	» » 41;	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e le leggi successive che la modificarono;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e modificato con successivi Regi decreti;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse modificazioni ed aggiunte al regolamento per la esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Le modificazioni ed aggiunte di cui all'articolo precedente avranno effetto dal 1° gennaio 1914, eccezione fatta per le varianti V, VI e VII, che avranno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina

Variante I.

Dopo l'art. 9 del regolamento 4 settembre 1898, n. 444, è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*. — I quadri di avanzamento si distinguono in quadri ordinari e quadri suppletivi.

I primi sono compilati nel primo trimestre dell'anno e provvedono alle vacanze prevedibili fino a tutto il 31 marzo dell'anno successivo, secondo le norme del presente regolamento; i secondi si compilano a seguito dei primi e solo quando si prevede che questi possano esaurirsi antecedentemente al 31 marzo predetto.

Entrambi cessano di avere ogni effetto e vigore con la data del 31 marzo di ciascun anno.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento per concorso, per quelli previsti dalla legge 2 luglio 1911, n. 633, e per quelli di nomina e di avanzamento ad ufficiale inferiore macchinista, i quali tutti vigono fino al loro completo esaurimento.

Variante II.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10. — Gli inscritti nei quadri di avanzamento concorrono di pieno diritto alle promozioni che possono loro competere fino a quando essi siano compresi nei quadri e questi siano in vigore, e non possono esserne radiati senza aver dato motivo alla eliminazione, e senza il parere della Commissione di avanzamento che ve li comprese.

Quando un ufficiale, in occasione di scrutinio per la promozione al grado superiore, sia dichiarato non idoneo all'avanzamento, oppure non sia stato scrutinato per i motivi indicati al n. 3 dell'art. 74, o non sia stato compreso nel quadro ove siano iscritti invece ufficiali meno anziani di lui, deve essere data comunicazione all'ufficiale medesimo di tali risultati a cura del Ministero.

Variante III.

L'ultimo comma dell'art. 15 è soppresso.

Variante IV.

I primi sette comma dell'art. 16 sono modificati come segue:

Art. 16. — La compilazione delle schede individuali, conforme agli annessi modelli D, D-*bis*, E, E-*bis* ed F, stabilita dall'art. 30 della legge, si effettua come segue:

Le schede sono compilate, separatamente per corpo e per gradi, dagli ufficiali di grado superiore a quello da conferirsi, e trasmesse direttamente ai presidenti delle competenti Commissioni di avanzamento presso il Ministero della marina, in modo che vi giungano nel termine stabilito dal Ministero.

Per formare le schede di avanzamento a scelta a quei gradi cui la promozione ha luogo esclusivamente in base a tale criterio (modello D e D-*bis*), si dà giudizio su tutti gli ufficiali del grado immediatamente inferiore, che, secondo le indicazioni del Ministero, hanno raggiunto o possono raggiungere, entro il trimestre previsto dall'art. 110-C, le condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge e dell'art. 81 del presente regolamento.

Nell'apposita colonna si specificheranno i motivi delle singole proposte, e soprattutto quelli che implicano giudizi di « non idoneità ».

Per i gradi ai quali l'avanzamento ha luogo col criterio misto dell'anzianità e della scelta, si compilano due schede individuali, una per esprimere giudizio sulla idoneità dei candidati al grado medesimo (mod. E per gli ufficiali dello stato maggiore generale, ed E-*bis* per quelli degli altri corpi), e l'altra (mod. F) per le proposte di avanzamento a scelta.

Nella scheda modello E od E-*bis* il giudizio è richiesto sopra tutti gli ufficiali che, a termini della legge e del seguente art. 110-C, possono essere presi in esame per l'avanzamento a scelta.

Determinato in base al seguente art. 73 il limite del ruolo, entro il quale debbono essere compresi gli ufficiali da inscriversi nelle schede, il Ministero indica nella prima colonna delle schede E od E-*bis* i nomi di tali ufficiali.

Se dopo l'invio delle schede ecc. (il resto dell'art. 16 resta invariato).

Variante V.

L'art. 44 è sostituito dal seguente:

Nella 2ª quindicina di luglio si riunisce presso il Ministero una Commissione per i quadri d'avanzamento al cui giudizio devono essere sottoposte le liste di avanzamento.

Tale Commissione è così composta:

Direttore generale del corpo R. equipaggi, presidente;

Due capitani di vascello o di fregata, capi divisione presso la Direzione generale del corpo R. equipaggi, membri;

Un capitano di corvetta o tenente di vascello, capo della sezione da cui dipende il personale da scrutinarsi, id.;

Un capitano commissario, capo della sezione « Promozioni, ecc. » membro e segretario.

Quando si tratti del quadro d'avanzamento per le categorie macchinisti, meccanici e fuochisti, il capitano di corvetta o tenente di vascello sarà sostituito da un maggiore o capitano macchinista.

Variante VI.

I. - Il secondo comma dell'art. 52 è così modificato:

« L'ammissione a concorrere ai suddetti posti ha luogo con la osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dal regolamento sullo stato degli ufficiali ».

II. - Al secondo comma dell'art. 56 è sostituito il seguente:

« È prescritta inoltre la presentazione del certificato di stato civile ».

Variante VII.

Nel primo comma dell'art. 57, alla parola « diciottesimo » è sostituita l'altra « diciassettesimo ».

Variante VIII.

Alla fine dell'art. 70, dopo le parole « condizioni richieste per lo avanzamento », aggiungere « e salvo la riserva di cui ai successivi articoli 112 e 113 ».

Nel testo dell'art. 70, la citazione dell'art. 110 è rettificata in quella di: « art. 110-C ».

Variante IX.

All'art. 73 del citato regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma sono soppresse le parole « ad un dato effetto che non sia quello dell'avanzamento ».

Il penultimo e l'ultimo comma sono soppressi.

Variante X.

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

Art. 74. — È definitivamente escluso dall'avanzamento:

1° l'ufficiale, che in due successivi scrutini, siano ordinari o suppletivi, per la promozione ad un medesimo grado, fu dichiarato non idoneo, purchè fra le due dichiarazioni di inidoneità siano interceduti non meno di dieci mesi;

2° l'ufficiale che per due volte abbia volontariamente rinun-

ciato all'avanzamento ad un medesimo grado, purchè la rinuncia non sia stata causata da infermità;

3° l'ufficiale che in almeno tre successivi scrutini per l'avanzamento a quei gradi per i quali la promozione ha luogo secondo l'esclusivo criterio della scelta, non sia stato preso in esame per deficienza nelle condizioni di imbarco, di comando e simili, mentre furono scrutinati ufficiali meno anziani, sempre quando tra il primo e l'ultimo di detti scrutini siano interceduti non meno di venti mesi e la suddetta deficienza non sia da ascriversi esclusivamente a causa di servizio, o a malattia per causa di servizio.

Non si farà luogo però all'esclusione definitiva dall'avanzamento, per gli ufficiali di cui al n. 3, se non in seguito a conforme dichiarazione della competente Commissione d'avanzamento, appositamente interpellata.

Fatta eccezione per gli ufficiali del C. R. E., non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 105.

Variante XI.

Nel secondo comma dell'art. 79, tra le parole « per ragioni disciplinari » e « prendono una anzianità comune » aggiungere le altre « o per essere stati precedentemente esclusi dell'avanzamento ».

Variante XII.

L'ultimo comma dell'art. 83 e l'ultimo comma dell'art. 84 sono soppressi.

Variante XIII.

L'art. 105 è sostituito dal seguente:

Art. 105. — Gli ufficiali che falliscono la prova di un esame di concorso sono ammessi ad un esame di riparazione e, se approvati, vengono classificati in concorso fra di loro, ma dopo quelli approvati nella prima prova. Qualora siano riprovati anche nello esame di riparazione, sono ammessi a ripetere la intera prova insieme con gli ufficiali chiamati al concorso successivo, coi quali sono classificati.

Qualora siano nuovamente riprovati, non possono più prendere parte ad altri esami e devono perciò considerarsi come definitivamente esclusi dall'avanzamento e sottoposti agli effetti del precedente art. 74.

Variante XIV.

Il n. 2 dell'art. 107 è così modificato:

2. Consiglio superiore di marina, costituito in « Commissione ordinaria di avanzamento » per le proposte di avanzamento a tutti i rimanenti gradi di ufficiali fino a quello di capitano di fregata incluso e corrispondenti.

Variante XV.

L'art. 108 è sostituito dal seguente:

Art. 108. — Le Commissioni di cui all'articolo precedente si radunano entro il primo trimestre dell'anno per la compilazione dei quadri ordinari, oppure, quando necessario, per la compilazione dei quadri suppletivi.

Il Ministero stabilisce la data di prima convocazione.

Variante XVI.

Dopo l'art. 108 sono aggiunti i seguenti articoli 108-A e 108-B:

Art. 108-A. — La Commissione suprema di avanzamento, che è sempre presieduta dall'ammiraglio o dal vice ammiraglio più anziano, si compone nel modo seguente:

1° per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale:

a) degli ufficiali ammiragli membri del Consiglio superiore di marina;

b) degli ufficiali ammiragli comandanti in capo di dipartimento o comandanti militari marittimi;

c) degli ufficiali ammiragli comandanti in capo di squadra navale o di divisione navale autonoma nelle acque dello Stato;

d) dell'ufficiale ammiraglio capo dell'ufficio di stato maggiore presso il Ministero della marina;

e) del direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico.

Quando trattasi dei quadri di avanzamento degli ufficiali specialisti direzionali, fa parte della Commissione suprema anche il direttore generale di artiglieria e armamenti;

2° per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali ingegneri, macchinisti, medici e commissari, fanno parte della Commissione suprema di avanzamento:

a) tutti i membri indicati nel numero 1° del presente articolo;

b) gli ufficiali generali dello stesso ruolo cui appartiene l'ufficiale in esame.

Nella compilazione dei quadri di avanzamento a vice ammiraglio e gradi corrispondenti sono esclusi dall'intervento nella Commissione suprema gli ufficiali di grado inferiore a vice ammiraglio e corrispondente.

Art. 108-B. — La Commissione ordinaria di avanzamento si compone:

1° per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale e del C. R. E.:

a) del presidente e degli ufficiali dello stato maggiore generale membri ordinari del Consiglio superiore di marina;

b) del direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico;

c) del sottocapo dell'ufficio di stato maggiore;

d) del capitano di vascello più anziano fra quelli destinati al Ministero, non inscritto nel ruolo degli ufficiali specialisti direzionali;

ed inoltre:

e) del direttore generale di artiglieria ed armamenti, qualora si tratti di ufficiali specialisti direzionali;

2° per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali ingegneri, macchinisti, medici e commissari:

a) dei membri indicati nel n. 1°, lettere *a*) e *b*), del presente articolo;

b) degli ufficiali generali del medesimo ruolo, cui appartengono gli ufficiali da esaminarsi;

c) del più anziano fra i colonnelli destinati al Ministero ed appartenenti al medesimo ruolo, di cui fanno parte gli ufficiali da esaminarsi;

3° per la compilazione dei quadri dei sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale:

a) dei membri indicati nel n. 1°, lettere *a*) e *b*), del presente articolo:

b) del direttore generale del C. R. E. e del maggiore generale macchinista, se si tratta di quadri per la nomina a sottotenente macchinista;

c) del direttore generale del C. R. E. se si tratta di quadri per la nomina a sottotenente del C. R. E.

Variante XVII.

L'art. 110 è sostituito dal seguente:

Art. 110. — Il Ministero determina e fa conoscere in tempo utile ai presidenti delle Commissioni previste dall'art. 107:

1° per le promozioni che si fanno esclusivamente col criterio della scelta, i nomi degli ufficiali che posseggono le condizioni stabilite dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e dall'art. 81 del presente regolamento, o che possono possederle entro il trimestre previsto dal successivo art. 110-C.

2° per le promozioni che si fanno col criterio misto dell'anzianità e della scelta o col solo criterio dell'anzianità, i nomi degli ufficiali che si trovano nei limiti di anzianità per poter essere scrutinati, con l'indicazione per ciascuno se hanno o no raggiunte le condizioni di cui al precedente comma 1° o se possono possederle entro il trimestre suaccennato.

Variante XVIII.

L'art. 110-A è sostituito dal seguente:

Art. 110-A. — Per le promozioni che si eseguono col solo criterio della scelta, il numero dei nomi da inscriversi nei quadri è stabilito in base alle seguenti norme:

a) nessun quadro può contenere meno di tre nomi salvo che manchino nel ruolo ufficiali idonei all'avanzamento e nelle condizioni prescritte per essere scrutinati;

b) ferma restando l'applicazione del comma precedente, il numero (N) dei nomi da inscriversi è determinato come segue:

$$N = V + Q + 2$$

in cui (V) rappresenta il numero totale delle vacanze esistenti e di quelle prevedibili all'atto della riunione della Commissione e (Q) il quoziente che si ricava dividendo il numero dei posti in organico per otto. Le eventuali frazioni del quoziente (Q) si contano come una unità. Il numero (N) viene ad essere ridotto solo quando mancano nel ruolo gli ufficiali idonei, nelle prescritte condizioni di avanzamento.

S'intendono per vacanze prevedibili quelle che si debbono verificare per l'applicazione della legge sui limiti di età fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono compilati i quadri, senza tener conto delle possibili promozioni degli ufficiali che sarebbero colpiti dai limiti anzidetti.

Debbono inoltre considerarsi come vacanze prevedibili quelle dipendenti dalla cessazione dal servizio attivo per provvedimenti in corso o per domande pervenute al Ministero fino al giorno in cui fu stabilita la data di convocazione delle Commissioni di avanzamento.

Qualora si trovino innanzi ai corpi legislativi disegni di legge che portino variazioni agli organici in vigore, il numero totale dei posti da inscriversi nei quadri è aumentato o diminuito in base alle variazioni stesse.

Variante XIX.

L'art. 110-B è sostituito dal seguente:

Art. 110-B — Per le promozioni che si fanno col criterio misto della scelta e dell'anzianità, il quadro di avanzamento comprende tutti gli ufficiali che dalla Commissione di avanzamento siano riconosciuti idonei giusta le disposizioni del successivo art. 111-A.

Variante XX.

L'art. 110-C. è abrogato.

Variante XXI.

L'art. 110-D diventa art. 110-C ed il suo primo comma è sostituito dal seguente:

Art. 110-C. — Le Commissioni di avanzamento competenti, seguendo le prescrizioni dell'art. 111, prendono in esame gli ufficiali inscritti nel ruolo di anzianità che già posseggono le condizioni per ottenere l'avanzamento, richieste dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898 e dell'art. 81 del presente regolamento, ovvero che possano possederle entro il primo trimestre decorrente dal primo del mese nel quale la Commissione inizia le sue sedute.

Gli ufficiali ecc. (il resto identico).

Variante XXII.

Gli articoli 111, 111-A, 111-B, 111-C, 111-D, 111-E, 111-F, 111-G, 111-H sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 111. — Quando si tratta di quadri di avanzamento a sola scelta, la Commissione, fondandosi sugli elementi di giudizio indicati nell'art. 109, e seguendo la procedura tracciata dall'art. 15, accerta anzitutto la idoneità al grado superiore degli ufficiali che posseggono le condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge e dall'art. 81 del regolamento, o che possano raggiungerle entro il trimestre di cui all'art. 110-C, poscia colla osservanza delle norme date dai comma 7 e seguenti del citato art. 15, procede, fra i candidati risultati idonei, alla assegnazione dei posti disponibili nel quadro di avanzamento, ed in base ad essa forma il quadro medesimo.

Analogamente si procede per la formazione dei quadri di nomina a sottotenente del corpo R. equipaggi.

Art. 111-A. — Quando si tratta di quadro di avanzamento a capitano di fregata e gradi corrispondenti (eccettuato il quadro di avanzamento a tenente colonnello macchinista), od a capitano di corvetta e gradi corrispondenti (salvo le eccezioni della legge 2 luglio 1911, n. 633), la Commissione, fondandosi sugli elementi di giudizio indicati nell'art. 109, e coll'osservanza delle norme date dall'art. 15, accerta prima l'idoneità al grado superiore di tutti gli ufficiali compresi nelle schede modello E o E *bis*.

Tra gli ufficiali riconosciuti idonei possono concorrere alla promozione a scelta quelli soltanto, che, oltre all'avere raccolto nelle schede un numero di proposte a scelta uguale ad un quinto almeno del numero dei compilatori delle schede per lo stato maggiore generale, ed ai due terzi per gli altri corpi, abbiano riportato in loro favore l'unanimità dei suffragi nella votazione di cui al precedente comma e siano dalla Commissione stati riconosciuti meritevoli di promozione a scelta colla maggioranza dei due terzi di voti.

Ove il numero dei compilatori delle schede non sia divisibile esattamente per cinque o per tre, e così pure ove il numero dei membri della Commissione non sia divisibile esattamente per tre, si considera che il candidato abbia conseguito il quinto od i due terzi suaccennati, ogni qualvolta a raggiungere tali quote manchi una frazione, qualunque ne sia il valore.

Se siano più i candidati che riuniscono le condizioni per poter concorrere alla promozione a scelta, la Commissione ne stabilisce la graduatoria attenendosi alla procedura prescritta dai comma 7 e seguenti dell'art. 15.

Da ultimo la Commissione forma il quadro di avanzamento che è distinto in due turni:

a) nel primo (turno di anzianità) si inscrivono in ordine di anzianità tutti gli ufficiali dichiarati idonei;

b) nel secondo (turno a scelta) si inscrivono i soli ufficiali dichiarati meritevoli di avanzamento a scelta, secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla Commissione.

Le promozioni si fanno secondo l'ordine di inscrizione e attingendo alternativamente ai due turni, giusta le proporzioni dalla legge assegnate ai due criteri di anzianità e scelta per i singoli gradi e corpi.

Art. 111-B. — Trattandosi di quadri di nomina a sottotenente macchinista e dei quadri di avanzamento a tenente e a capitano macchinista, la Commissione dopo avere accertato secondo le norme dell'art. 15 la idoneità al grado superiore di tutti i sottufficiali e ufficiali che a termini della legge e del regolamento possono concorrere alla promozione a scelta od alla promozione ad anzianità, procede a stabilire la graduatoria di quei soli candidati i quali posseggano il titolo per l'avanzamento a scelta e siano stati riconosciuti idonei al grado superiore.

Tale graduatoria è formata sommando il punto medio riportato negli esami contemplati dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1906, n. 680, col punto (da dieci a venti) che la Commissione assegnerà per le note caratteristiche.

Per la formazione del quadro e per le promozioni si segue una procedura analoga a quella prescritta nel precedente art. 111-A.

Art. 111-C. — Trattandosi di quadro di avanzamento per concorso, la Commissione, dopo avere accertato l'idoneità al grado superiore nel modo indicato dall'art. 111, assegna a ciascuno degli ufficiali dichiarati idonei un punto da dieci a venti per gli elementi di giudizio di cui al comma *b*) dell'art. 103.

La somma di questo punto con quello medio di esame, raddoppiato, determina la classificazione definitiva dei candidati, i quali sono inscritti in un quadro unico, secondo l'ordine di tale classificazione.

Art. 111-D. — Trattandosi di quadri di avanzamento a sola anzianità, la Commissione accerta l'idoneità al grado superiore degli

ufficiali compresi nei limiti di anzianità designatile dal Ministero, e forma quindi il quadro, inscrivendovi in ordine di anzianità i candidati riconosciuti idonei.

Art. 111-E. — Gli ufficiali specialisti direzionali sono compresi nei quadri di avanzamento degli ufficiali di pari grado che hanno soddisfatto alle condizioni normali di imbarco, però potranno essere promossi soltanto quando si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 15 della legge.

Variante XXIII.

L'art. 112 è sostituito dal seguente:

Art. 112. — Quando vi sia un ufficiale che per deficenza di imbarco, di comando e simili, esclusivamente dipendenti da cause di servizio o da infermità incontrata per causa di servizio, debitamente accertata e riconosciuta dal Ministero, non possa essere scrutinato per la promozione, mentre sono esaminati ufficiali di lui meno anziani, il quadro di avanzamento è compilato con riserva di anzianità nei riguardi del detto ufficiale.

Variante XXIV.

L'art. 112-*bis* è sostituito dal seguente art. 112-A:

Art. 112-A. — La posizione dell'ufficiale che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo precedente è regolata come segue:

a) trattandosi di quadri a sola scelta, l'ufficiale concorrerà a qualunque dei posti assegnati nei quadri stessi agli ufficiali coi quali sarebbe stato esaminato se non vi avesse ostato la deficenza di imbarco, di comando e simili, indipendentemente dalle promozioni che si fossero nel frattempo verificate.

Qualora però al detto ufficiale, per il posto assegnatogli nei quadri precedenti, non avrebbe potuto spettare la promozione prima della decadenza dei quadri stessi, l'ufficiale concorrerà alla formazione del nuovo quadro insieme con tutti i pari grado in condizioni di avanzare, senza conservare alcuno speciale diritto;

b) trattandosi di quadri ad anzianità o ad anzianità e scelta, qualora l'ufficiale venga riconosciuto idoneo all'avanzamento in un successivo scrutinio, avrà diritto di occupare il posto che gli sarebbe spettato per ragioni di anzianità, qualora avesse potuto essere scrutinato in tempo;

c) trattandosi di quadro di avanzamento ai gradi di ufficiale inferiore macchinista, l'ufficiale, per turno a scelta, è classificato in concorso con tutti i colleghi del centinaio o del quarto di ruolo cui in origine apparteneva o le promozioni cui si debba nel frattempo addivenire sono fatte con riserva di anzianità.

Per il turno di azianità si applicano le disposizioni della precedente lettera *b*).

Le disposizioni del presente articolo non infirmano la facoltà discrezionale riservata al ministro dal successivo art. 115. Tale facoltà deve peraltro essere esercitata non oltre il limite del quadro nel quale l'ufficiale riconosciuto successivamente idoneo avrebbe dovuto essere inscritto.

Variante XXV.

Gli articoli 112-*ter* e 112-*quinquies* sono abrogati.

L'art. 112-*quater* è sostituito dal seguente art. 112-B:

Art. 112-B. — Gli ufficiali dichiarati non idonei alla promozione non possono essere scrutinati se non quando si compili un nuovo quadro, ordinario o suppletivo.

Questa restrizione non si applica alle revisioni di scrutinio che siano fatte in conseguenza di ricorsi interposti dagli interessati presso le competenti Commissioni d'avanzamento, contro la dichiarazione di non idoneità pronunciata a loro riguardo.

Variante XXVI.

L'art. 113. è sostituito dal seguente:

Art. 113. — Quando le Commissioni di avanzamento competenti non abbiano potuto esaminare un ufficiale per le circostanze indicate nel precedente articolo 112, ovvero abbiano sospeso il loro giudizio su di lui, sia per deficenza di elementi, sia per momentanee condizioni fisiche dell'ufficiale, sia per procedimento disciplinare o giudiziario in corso, l'ufficiale sarà ripreso in esame dalle competenti Commissioni dopo che sono cessati i motivi che ne ostacolarono lo scrutinio, e potrà essere inscritto in quadro durante l'anno, in base a deliberazioni che le Commissioni anzidette possono prendere all'infuori delle normali riunioni di cui al precedente art. 9-*bis*.

Variante XXVII.

L'art. 115, è sostituito dal seguente:

Art 115. — I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal Ministro, il quale può apportare nelle graduatoria degli ufficiali che vi sono inscritti, eccezione fatta per i posti devoluti all'avanzamento per anzianità, quelle modificazioni, che sotto la sua responsabilità, giudichi opportune nell'interesse del servizio.

La deliberazione del ministro di cui al comma precedente dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data con la quale i quadri di avanzamento, furon comunicati al Ministero dalle competenti Commissioni. Nel caso di quadri ordinari tale termine può essere prorogato fino al 31 marzo dell'anno in corso.

Roma, 29 giugno 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 980 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con R. decreto del 23 febbraio 1902, n. 52, e modificato con R. decreto del 23 settembre 1905, n. 505;

Visto il R. decreto 14 maggio 1908, n. 234;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le istruzioni per l'ammissione dei militari della R. marina al servizio delle navi sommergibili o « sottomarini » ed al maneggio « degli alti esplosivi » della cui composizione fanno parte la nitroglicerina e derivati venefici del catrame, approvate con il R. decreto 14 maggio 1908, n. 234, sono abrogate e sostituite da quelle annesse al presente R. decreto firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ISTRUZIONI per l'ammissione dei militari della R. marina al servizio delle navi sommergibili o « sottomarini » ed al maneggio degli « alti esplosivi » della cui composizione fanno parte la nitroglicerina e derivati venefici del catrame.

(N. B.) Da aggiungere alle altre istruzioni per l'assegnazione degli inscritti e militari alle diverse categorie del corpo Reale equipaggi, le quali fan seguito all'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina.

9. I militari da destinarsi al servizio di navi sommergibili o « sottomarini » devono presentare:

a) tutte le note di una sana e robusta costituzione fisica;

b) dare garanzia di perfetto equilibrio psichico, che, non potendo essere accertato in un solo esame psichico-somatico, dovrà fondarsi sui precedenti personali del militare e specialmente sul carattere e sulla condotta in servizio;

c) avere perfettamente normali gli organi del respiro e della circolazione tollerando le leggiere alterazioni delle prime vie respiratorie ed i lievi stati varicosi compatibili col servizio in generale;

d) possedere integrità assoluta dell'organo dell'udito;

e) *visus* - sarà tollerato per il personale di bassa forza la funzione visiva ridotta nei limiti dell'elenco, e, per gli ufficiali, pur tollerandosi tale riduzione, si richiederà che almeno in un occhio, la diminuzione del *visus* si corregga perfettamente;

f) infine, per quanto riguarda la sifilide, saranno esclusi solo coloro che presentassero manifestazioni in atto.

10. I militari da destinarsi al maneggio degli « alti esplosivi », della cui composizione fanno parte la nitroglicerina e i derivati venefici del catrame, e che fossero specialmente adibiti al confezionamento e sconfezionamento delle cariche, debbono essere di sana e robusta costituzione fisica.

Debbono da questo servizio essere esclusi gli individui con alterazioni anche lievi dell'apparato cardio-vascolare, i sofferenti di malattie gastro-intestinali o bronchiali ed i soggetti notoriamente dediti alle bevande alcooliche.

Roma, 4 agosto 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
MILLO.

Il numero** 981 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 52 del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con R. decreto 23 febbraio 1902, n. 52;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 505, portante la sostituzione dell'art. 2 del predetto elenco;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, approvato con R. decreto 23 febbraio 1902, n. 52 e modificato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 505, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — La statura inferiore a m. 1,50 dopo la rivedibilità di due anni (vedi avvertenze speciali) ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 982 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 22 febbraio 1863, n. 1174;

Visti i RR. decreti 17 marzo 1867 e 31 marzo 1870, che stabiliscono il trasferimento della sede del 3° e del 1° dipartimento marittimo rispettivamente a Venezia e a Spezia;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I dipartimenti marittimi che sono attualmente distinti per numero, saranno d'ora innanzi indicati col solo nome della città in cui essi hanno rispettivamente sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 983 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e l'annessavi tabella n. 1;

Ritenuto che la Delegazione di porto di Furnari (compartimento marittimo di Messina) è stabilita nel paese omonimo in altura, per cui i capitani delle navi che approdano alla « Tonnarella », luogo ordinario di approdo nella giurisdizione della Delegazione, sono costretti a percorrere tre chilometri in salita per le pratiche relative al servizio di sanità;

Sentito il Municipio interessato;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Delegazione di porto di Furnari (nel compartimento marittimo di Messina) è trasferita dal capoluogo del Comune omonimo alla frazione « Tonnarella », assumendo il nome di « Delegazione di porto di Tonnarella » (Furnari).

Il suddetto provvedimento avrà decorrenza dal 1° settembre 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 981 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile e l'annessavi tabella n. 1;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1909, n. 98, circa il conferimento dei posti d'incaricato e delegato di porto;

Riconosciuta la convenienza d'istituire delle Delegazioni di porto a Monte Calamita (Capoliveri), a Resina ed a Torrette (comune di Ancona);

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituite le Delegazioni di porto di Monte Calamita nel compartimento marittimo di Portoferraio, di Resina nel compartimento marittimo di Torre del Greco e di Torrette nel compartimento marittimo di Ancona.

Le Delegazioni di porto suddette cominceranno a funzionare dal 1° settembre 1913.

Rimane per conseguenza modificata la circoscrizione marittima stabilita dalla tabella n. 1 annessa al regomento marittimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

MILLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

N. 976

Regio Decreto 1° agosto 1913, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, viene approvato lo statuto organico del Monte frumentario di Menfi, composto di trentadue articoli.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palmi (Reggio Calabria).*

SIRE!

Molteplici comizi hanno avuto luogo a Palmi con carattere ostile all'Amministrazione comunale, accusata di avere, per inerzia ed incapacità, trascurato i problemi che interessano la rinascita di quel capoluogo.

Dopo la crisi che a stento si era potuta superare nell'aprile scorso, mediante la conferma di quasi tutti gli assessori dimissionari, non migliorarono le condizioni dell'Amministrazione, nè cessò l'agitazione popolare a causa dell'abbandono degli interessi generali della pubblica azienda e dell'impossibilità di un regolare funzionamento della Giunta municipale e del Consiglio comunale.

Trovandosi dimissionaria sin dagli ultimi del giugno successivo la Giunta municipale, fu necessario inviare sul luogo un commissario prefettizio, con l'incarico di procedere alla convocazione del Consiglio per l'accettazione delle dimissioni degli assessori, per la loro surrogazione e per la nomina del sindaco, essendo la carica rimasta vacante sin dall'aprile scorso.

Infruttuose riuscirono però le convocazioni indette per i giorni 3 e 5 luglio, essendo intervenuti la prima volta soltanto nove e la seconda volta soltanto due consiglieri sui trenta assegnati.

In tale stato di cose è indispensabile, come ha ritenuto altresì il Consiglio di Stato nell'adunanza 26 luglio volgente, una straordinaria gestione, allo scopo di stabilire le condizioni per il regolare svolgimento dell'azione amministrativa e di assicurare la calma nella popolazione.

Gravi motivi di ordine pubblico, non meno che esigenze di carattere amministrativo, giustificano pertanto lo scioglimento di quel Consiglio comunale, ed io mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Giovanni Tafuri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna dei Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 4 agosto 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castelnuovo nei Monti (Reggio Emilia).*

SIRE!

Da tempo l'amministrazione comunale di Castelnuovo nei Monti trovasi in condizioni anormali, che hanno impedito il regolare svolgimento dell'azione amministrativa.

La divisione del Consiglio in tre gruppi, che si trovano in contrasto tra loro e nessuno dei quali ha l'autorità e la forza sufficiente per prevalere sull'altro, ha determinato l'impossibilità di funzionamento degli organi amministrativi, la quale sin dall'aprile 1912 ha avuto manifestazioni molteplici.

I tre assessori contrari al sindaco non esitano a convocare, di loro inziativa, la Giunta municipale, notificando al sindaco il relativo avviso, ed a prendere deliberazioni, che debbono essere annullate per illegalità.

Trascurati sono gli affari più importanti fra i quali il bilancio, che non ancora è stato deliberato.

Le condizioni anormali dell'Amministrazione comunale sono state rilevate nel seno stesso del Consiglio le cui riunioni sono turbate da tumulti, ai quali ha partecipato anche il pubblico, che ha indetto comizi con propositi di trascendere ad atti di violenza.

Tale stato di cose non può più oltre protrarsi senza grave pregiudizio per gli interessi della pubblica azienda e pericolo per l'ordine pubblico, ed appare manifesta la necessità di un eccezionale misura ritenuta altresì dal Consiglio di Stato in adunanza del 31 luglio scorso.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelnuovo nei Monti, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Ugo Nanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con Regi decreti dell'8 maggio 1913:

Pasquale Rocco, uditore, in missione di vice pretore, presso la pretura urbana di Firenze, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato, in soprannumero, giudice aggiunto di 2ª categoria, presso il tribunale civile e penale di S. Remo, con l'annuo stipendio di lire 2000, cessando dal percepire la detta indennità.

Satariano cav. Antonino, consigliere della Corte d'appello di Palermo, è collocato a riposo, a sua domada, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 21 maggio 1913, ai termini dell'art. 1° lettera *a)* del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di consigliere di Corte di cassazione.

Capobianco cav. Emilio, presidente del tribunale civile e penale di Isernia, è nominato, col suo consenso, consigliere della Corte di appello di Ancona.

Urciuoli cav. Gioacchino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Isernia, è nominato, col suo consenso, presidente del tribunale civile e penale di Isernia, con l'attuale stipendio di lire 6000.

Sinigaglia cav. Guido, giudice del tribunale civile e penale di Pavia, nominato con regio decreto 27 aprile 1913 procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, ove non ancora ha assunto le sue funzioni, è richiamato, a sua domanda al precedente posto di giudice presso il tribunale civile e penale di Pavia con l'annuo stipendio di lire 5000, restando revocato l'anzidetto regio decreto 27 aprile 1913.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

1ª *pubblicazione per rettifiche d'intestazione.*

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	393918	35 —	Benoffi *Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano	Benoffi *Olga*, detta Maria, di Luigi, ecc., come contro
»	632646	108 50	Monica *Teresa* fu Luigi, moglie di Perillo Francesco, domiciliata a Poggiomarino (Napoli)	Monica *Maria-Teresa* fu Luigi, moglie, ecc., come contro
»	127520	7 —	Monica *Teresa* di Luigi, nubile, dom. come sopra	Monica *Maria-Teresa* di Luigi, nubile, ecc., come contro
» »	486290 486291	87 50 17 50	Solari Giuseppe, *Maria*, *Efisia*, *Candida vulgo Lia* e *Caterina* fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Casaccia Anna fu Giovanni, ved. di Solari Giacomo, dom. a Cicagna (Genova)	Solari Giuseppe, *Maria-Anna-Masilia-Efisia*, *Maria-Anna-Candida*, e *Maria-Anna-Caterina* fu Giacomo, minori, ecc., come contro
» »	468317 468318	24 50 3 50	Solari Giuseppe, *Amasilia*, *Lia* e *Dina*, minori, sotto la patria potestà della madre Casaccia Anna, ecc., come sopra	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Filesi Pietro fu Alessandro, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3016 ordinale, n. 33459 di protocollo e n. 464759 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 5 febbraio 1913, in seguito alla presentazione di certificato della rendita di L. 7, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Filesi suddetto, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 agosto 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 agosto 1913, in L. 101 96

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

25 agosto **1913.**

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	**Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi**
3.50 % *netto* ...	98 43 38	96 68 38	97 90 12
3,50 % *netto* 1902)	98 02 50	96 27 50	97 49 24
3 % *lordo* ...	65 83 33	64 63 33	64 86 90

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 12 luglio 1913, n. 13760, col quale è stato indetto un esame di concorso a 36 posti di ragioniere di ultima classe nel Ministero delle finanze, fissandosi il 25 agosto corrente come termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti a detto concorso, ed i giorni 29 e 30 settembre 1913 per le prove scritte;

Determina:

I.

È prorogato al 30 settembre 1913 il termine per la presentazione delle domande con relativi documenti per l'ammissione al concorso indetto col sopracitato decreto.

II.

Le prove scritte per gli esami stessi sono rimandate ai giorni 6 e 7 novembre p. v.

Roma, 22 agosto 1913.

Il ministro
FACTA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le trattative dirette tra la Turchia e la Bulgaria incominciate per opera dell'inviato bulgaro Natchevich, le quali dovranno condurre a quella soluzione che non vollero o non seppero trovare le potenze europee, formano il soggetto dei commenti di tutta la stampa estera.

Il Natchevich fu mandato dalla Bulgaria come per tastare terreno, senza veruna scorta di poteri e perciò la Bulgaria continuamente nega di avere pendenti trattative colla Turchia. Ma poichè oramai l'inviato bulgaro ha potuto presentare al suo Governo buone condizioni, questi dovrà pur decidersi a riconoscere l'operato di lui. In proposito il telegrafo trasmette le seguenti informazioni:

Sofia, 25. — L'*Agenzia bulgara* pubblica:

Le truppe turche hanno occupato il 22 e il 23 Gumulgina e Mustanly.

Persistendo i turchi ad annunciare l'apertura di trattative turco-bulgare circa la questione della Tracia, dichiariamo ancora che nè Natchevic, nè Doreff furono mai autorizzati ad iniziare trattative a tale proposito.

Parigi, 25. — I giornali hanno da Berlino: Nei circoli politici si dice che continuano scambi di vedute tra le potenze circa un passo da compiere a Costantinopoli per chiedere al Governo ottomano di osservare le stipulazioni del trattato di Londra. Si parla anche delle misure finanziarie che potrebbero essere prese contro la Porta: sembra però che in generale si abbia poca fiducia nel successo di questi vari tentativi.

Si attende piuttosto la soluzione delle questioni pendenti tra la Bulgaria e la Turchia da un accordo diretto tra i due paesi, accordo che, nonostante le smentite bulgare, si crede sia sulla via di prepararsi e la base del quale sarebbe, non occorre dirlo, l'abbandono delle pretese bulgare su Adrianopoli.

*** Il *Temps* pubblica un dispaccio del suo corrispondente particolare a Costantinopoli, nel quale si dice che è assai difficile dare notizie precise sui risultati delle trattative che Natchevich continua con la Sublime Porta.

Sembra che il Governo di Sofia, dopo avere lasciato che Natchevich agisse senza poteri nè istruzioni formali, si chieda oggi se il suo rappresentante sia in grado di sottoporgli proposte della Porta degne di considerazione.

Esso deve insistere nella sua intransigenza circa Adrianopoli appoggiandosi sul trattato di Londra e sulla apparente volontà delle potenze conservando la speranza di un intervento decisivo, oppure deve, rendendosi conto, per i molteplici indizi, della mancanza di coesione fra tutte le grandi potenze, accettare le proposte turche, che hanno il vantaggio della realtà, comprendendo concessioni territoriali, accordi finanziari vantaggiosi e, forse, anche un accordo politico durevole?

Si comprende che il Governo di Sofia esitante, ma se - dice il corrispondente - si deve credere ad informazioni di fonte eccellente, Pietroburgo e Vienna, dove il desiderio di un accordo amichevole sembra oggi abbastanza vivo, danno a Sofia consigli discreti di contare maggiormente sull'accordo diretto con Costantinopoli che su un intervento, le modalità del quale sono estremamente difficili a fissare.

Bisogna dunque credere in queste condizioni che Natchevich finirà col ricevere i poteri che sino ad oggi gli si facevano desiderare e che l'ora delle trattative ufficiali sia imminente.

Vienna, 25. — La *Neue Freie Presse* ha da Costantinopoli: Un eminente membro del Gabinetto ha dichiarato al nostro corrispondente: Circa lo Stato attuale in cui si trovano le trattative con la Bulgaria, fino alla conclusione, io posso soltanto dire che ci attendiamo una soluzione favorevole. La Turchia non teme il minacciato boicottaggio finanziario.

La ripresa delle trattative dirette per il tramite di Natchevich, che ha ricevuto istruzioni importanti da Sofia, è stata resa nota agli ambasciatori sabato, i quali allora s'indussero ad aggiornare il progettato passo collettivo. Le trattative si riferiscono attualmente a Kirkilisse. Si attende per lunedì una decisione dei negoziati militari di Adrianopoli.

***

Ultimo dei lavori compiuto dalla conferenza degli ambasciatori di Londra, è stata la delimitazione dei confini meridionali dell'Albania. Ora in ordine a quelle ultime deliberazioni telegrafano da Vienna, 25:

La *Corrispondenza albanese* è informata che per la Commissione internazionale la quale avrà il còmpito di stabilire sul luogo la frontiera dell'Albania meridionale, finora tre grandi potenze e precisamente l'Italia, l'Inghilterra e l'Augstria-Ungheria hanno designato i loro rappresentanti.

Il Governo italiano ha designato il suo console a Monastir, il Governo inglese il maggiore Charles Dongky Wiglie e il Governo austro-ungarico il suo console a Gianina.

***

La Regina d'Olanda ha dato incarico di formare il nuovo Gabinetto a Cort Van der Linden, ma la nomina dei nuovi ministri non avverrà che dopo le feste e le cerimonie di inaugurazione del nuovo palazzo della pace.

Nullameno il seguente telegramma dall'Aja, 25, darebbe già fin d'ora così formato il nuovo Gabinetto.

Secondo i giornali della sera il nuovo Gabinetto liberale è composto come segue: Cort Van der Linden, presidente del Consiglio e ministro dell'interno — Besboom, ministro della guerra — Il ministro d'Olanda a Washington Loudon, ministro degli esteri — Il junker Ortt, ministro della giustizia — Rambonnet, ministro della marina — Bertling, ministro delle finanze — Loly, ministro dei lavori pubblici — Prof. Treubh, ministro del commercio — Pleite, ministro delle colonie.

***

Secondo le notizie che seguono le condizioni delle colonie spagnuole al Marocco vanno aggravandosi.

La stampa spagnuola è unanime nel constatarlo e da Madrid, 25, si telegrafa:

Telegrafano da Ceuta ai giornali che un reparto del reggimento di Ceuta rientrando nella piazza è stato improvvisamente attaccato vicinissimo alla città. Le truppe spagnuole hanno avuto un caporale e due soldati uccisi, un sergente e tre soldati feriti.

Uno squadrone del reggimento Villa Robledo che faceva una perlustrazione sulla strada Kudia-Contesa è stato pure attaccato e ha subito perdite.

L'*Imparcial* pubblica lunghi particolari del suo inviato a Ceuta. La situazione, dice il giornale, è peggiorata. Si segnala che l'aggressione di Kudia-Condesa è costata agli spagnuoli sette morti e 17 feriti. Gli indigeni sono padroni del terreno. Essi passeggiano con aria spavalda davanti alle linee del campo spagnuolo: in una parola fanno ciò che loro piace. Entrando a Ceuta si respira un'atmosfera di paura e di angoscia; il pessimismo regna tra la popolazione. Si vede chiaramente che se Ceuta venisse attaccata le forze incaricate di difenderla sarebbero affatto insufficienti. La popolazione di Ceuta vede costantemente lugubri convogli di morti, di feriti e di ammalati.

Il giornale constata infine lo spopolamento dei quartieri eccentrici i cui abitanti vanno al centro della città per chiedere soccorso perchè i ribelli si trovano vicino alle porte della piazza e provocano audacemente gli abitanti.

Il giornale termina chiedendo che vengano prese misure energiche e rapide per mettere fine a un tale stato di cose.

CRONACA ITALIANA

Cortesie internazionali. — Invitato dal Governo tedesco ad assistere alle grandi manovre di quell'esercito, S. E. il generale Pollio, capo dello stato maggiore del R. esercito, è partito per la Germania. Giunse ieri a Posen, alle ore 13,51.

Giunse pure a Posen l'addetto militare italiano presso la R. Ambasciata a Berlino, conte Calderari di Palizzolo, che si pose al seguito del generale

Convegno nazionale femminile. — Per festeggiare il cinquantenario della Società di M. S. fra le operaie di Roma, è stato indetto, dalla Società stessa, un convegno nazionale femminile che ha lo scopo, oltre che di celebrare le conquiste della donna nel campo del lavoro e dello studio, anche di dare impulso alla soluzione dei problemi più ardui che interessano la donna di fronte alla famiglia ed alla Società.

S. M. la Regina Elena ne ha accettata la presidenza onoraria, e l'on. Orlando quella effettiva.

S. E. il ministro Nitti e l'on. Luzzatti parteciperanno al convegno, al quale è assicurato pure il concorso di oratori e di cospicue personalità della scienza e dell'insegnamento.

Nel programma dei festeggiamenti è compresa una Esposizione di lavori femminili, di floricoltura ed un'Esposizione della bambola.

Vi sarà inoltre una gara femminile di dattilografia, un concorso lombardo femminile di ginnastica, concerti musicali ed altro.

Il convegno, in vista delle numerose adesioni pervenute e delle personalità che vi interverranno, riuscirà un avvenimento solenne, costituendo una rassegna dell'attività sociale della donna in Italia e della nuova forza che col suo lavoro e la sua attività apporta alla vita della nazione.

Marina militare. — Ieri la R. nave scuola-mozzi *Miseno*, è partita da Saint-Tropez per la Maddalena e la R. nave scuola-mozzi *Palinuro* è partita da Nizza per la stessa destinazione. — La *Carlo Alberto*, altra nave scuola-mozzi, è partita da Spezia per Golfo Aranci.

Istituto internazionale d'agricoltura. — È uscito il numero di agosto del Bollettino di statistica agraria edito, sotto la direzione del prof. Umberto Ricci, dall'Istituto internazionale di agricoltura in Roma.

Esso pubblica le tabelle contenenti i dati della superficie coltivata, dello stato delle colture e della produzione dei cereali.

Importanti notizie sono pure date per le colture del lino, della barbabietola da zucchero, della vite, del tabacco e del cotone.

Per la campagna bacologica si riproducono i dati del precedente Bollettino, coll'aggiunta dei dati della produzione in bozzoli degli allevamenti d'estate nel Giappone (chilogrammi 19.634.000 contro 20.013.971 nell'anno precedente) e della quantità di seme messa in incubazione per gli allevamenti d'autunno nello stesso paese (ettogrammi 333.000 contro 341.994 nel 1912).

Chiudono il Bollettino le solite tabelle contenenti i dati delle importazioni e delle esportazioni dei principali cereali e del cotone, degli *stocks* visibili dei cereali e finalmente i prezzi quotati sui principali mercati per gli stessi prodotti.

Fenomeni tellurici. — Stamane, alle 2,40, a Cassino, è stata avvertita una sensibile scossa di terremoto, in senso ondulatorio.

Marina mercantile. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd sabaudo, è giunto a Buenos Aires il 23 corrente. — L'*Indiana*, del Lloyd italiano, è giunto ieri a Genova da Buenos Aires.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUCAREST, 25. — Allo scambio delle ratifiche del trattato di Bucarest avvenuto oggi al Ministero degli affari esteri, Maiorescu rappresentava la Rumenia, Diamantopulos la Grecia, Ristich la Serbia e il Montenegro e Radeff la Bulgaria.

FRANCOFORTE, 25. — La *Frankfürter Zeitung* ha da Costantinopoli:

Si assicura ufficialmente che i negoziati iniziati da Giavid bey a Parigi, relativi specialmente alla rete ferroviaria dell'Anatolia orientale, sono in massima riusciti.

Si aggiunge che anche la questione del prestito ha avuto favorevole soluzione.

Tuttavia, a causa della situazione attuale del mercato, il contratto non sarebbe firmato prima di novembre.

GLASCOW, 25. — Si è aperto il nono Congresso internazionale delle Società cooperative. Vi assistono 600 delegati rappresentanti un milione di cooperatori di tutti i paesi del mondo.

Il presidente ha affermato che la cooperazione internazionale permetterà forse di stabilire una pace permanente nel mondo civile.

SOFIA, 25. — Quarantatre greci, quattordici dei quali di Xanthi e ventinove di Cavalla, fra cui si trova il vescovo di questa città, arrestati come sospetti di spionaggio al principio delle ostilità e condotti in Bulgaria, saranno immediatamente rimessi in libertà e rimpatriati.

BUCAREST, 25. — Stamani al Ministero degli esteri ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche del trattato di pace di Bucarest.

KELHEIM, 25. — Il principe reggente di Baviera ha ricevuto alla stazione l'Imperatore e tutti i principi confederati giunti a Kelheim in occasione delle feste centenarie del 1813. Verso mezzogiorno dopo i saluti dati dalle autorità municipali in piazza del mercato l'Imperatore ed i principi in corteo solenne si sono recati al palazzo dell'indipendenza costruito or sono cinquant'anni da Luigi I. Il Reggente ha salutato con un discorso gli ospiti e ha ricordato la infelice condizione della Germania cent'anni fa in seguito alla disunione e la liberazione dovuta agli sforzi fatti per l'unificazione. Il reggente ha ricordato anche il lungo lavoro che ha condotto al ristabilimento dell'Impero tedesco e i recenti sforzi per il mantenimento della situazione mondiale della Germania. Se uno straniero, ha concluso, contasse oggi sulla disunione degli Stati dell'Impero sarebbe crudelmente deluso.

Il Reggente ha terminato il suo discorso con un *hoch* all'Impero tedesco. La musica ha suonato l'inno tedesco, quindi un coro di 1500 cantori intuonò davanti al palazzo un inno di Beethoven.

KELEIM, 25. — Alle ore 13,30 ha avuto luogo un banchetto.

Il Principe reggente ha brindato ricordando i combattenti del 1870 presenti dinanzi al palazzo e rappresentanti tutte le classi della popolazione; indi ha inneggiato alla concordia dei principi e alla prosperità dell'Impero.

KELEIM, 25. — L'Imperatore rispose al discorso del Principe reggente di Baviera, ringraziando, a nome dei principi e delle città anseatiche, e facendo risaltare lo spirito delle feste commemorative, che mira ad inculcare nei contemporanei l'insegnamento acquistato col sangue, che la forza riposa sulla concordia e che il lavoro continuo è necessario per mantenere la posizione della Germania.

La partecipazione entusiastica di tutte le classi del popolo alle

feste commemorative di quest'anno - ha soggiunto l'Imperatore - ha dimostrato quanto sia fermamente radicato il sentimento patriottico e quanto intimamente il popolo tedesco si senta attaccato ai suoi principi.

La riunione dei principi confederati e delle città anseatiche nel palazzo dell'indipendenza costituisce una festa della Germania intera.

Dopo il banchetto l'Imperatore e il Principe reggente sono partiti insieme per Posen.

STOCCOLMA, 25. — Ieri sera, alle 9, presso Nowtelge una torpediniera ebbe una collisione con un canotto automobile. Nove passeggeri del canotto caddero in acqua: tre, un uomo e due donne, annegarono; gli altri furono salvati.

SOFIA, 26. — Si annunzia da fonte ufficiale che la fanteria e l'artiglieria turca, dopo aver occupato Gumulgina e Nestali, si avanserebbero verso l'ovest.

Le truppe bulgare per evitare un conflitto si sono ritirate su Daridreet ed indietreggeranno, in caso di necessità, fino all'antica frontiera.

Sembra che il Governo bulgaro abbia momentaneamente rinunziato ad occupare il territorio riconosciutogli dal trattato di Bucarest.

POLA, 26. — Hanno avuto luogo solenni funerali del vice ammiraglio conte di Lanjus e vi ha preso parte tutta la guarnigione.

Erano presenti i rappresentanti dell'Imperatore Francesco Giuseppe, dell'Imperatore Guglielmo e dell'arciduca Francesco Ferdinando.

SEBASTOPOLI, 26. — Lo Czar ha passato in rivista le truppe della guarnigione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

25 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763 9
Termometro centigrado al nord	29.8
Tensione del vapore, in mm.	7.52
Umidità relativa, in centesimi	24
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	4
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	30,3
Temperatura minima, id.	18.7
Pioggia in mm.	—

25 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 769 sul centro della Francia e Russia, minima di 743 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di quasi 1 mm. sulle regioni meridionali, abbassato di mezzo millimetro in Val Padana; temperatura piuttosto in aumento; cielo vario sulle coste tirreniche meridionali, sereno altrove.

Barometro: massimo di 765 in Sardegna, minimo di 763 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante al nord, del 3° sulle coste tirreniche, del 2° sull'Adriatico. Cielo vario in Liguria e basso Adriatico, sereno altrove. Mar Jonio e basso Tirreno piuttosto mossi.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	24 2	20 4
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	26 1	20 8
Spezia	sereno	calmo	26 3	18 0
Cuneo	1/2 coperto	—	26 3	17 9
Torino	1/4 coperto	—	27 3	18 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—		—	—
Domodossola	1/4 coperto		28 6	15 4
Pavia	3/4 coperto		29 7	15 8
Milano	3/4 coperto		29 5	19 5
Como	sereno		28 4	20 2
Sondrio	—		—	—
Bergamo	sereno		26 5	19 5
Brescia	3/4 coperto		27 2	17 5
Cremona	3/4 coperto		29 2	16 9
Mantova	sereno		28 0	16 4
Verona	1/2 coperto		29 6	18 0
Belluno	1/4 coperto		26 4	13 2
Udine	sereno		28 8	17 4
Treviso	1/4 coperto		27 4	17 0
Vicenza	1/4 coperto	—	26 9	17 7
Venezia	3/4 coperto	calmo	26 3	20 4
Padova	1/4 coperto	—	26 7	17 3
Rovigo	coperto	—	29 5	18 4
Piacenza	1/4 coperto	—	27 6	19 2
Parma	3/4 coperto		28 5	18 4
Reggio Emilia	1/4 coperto		28 0	18 0
Modena	3/4 coperto	—	27 5	19 1
Ferrara	coperto	—	28 0	18 5
Bologna	3/4 coperto	—	26 2	21 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	25 8	11 6
Pesaro	3/4 coperto	calmo	26 3	15 7
Ancona	sereno	calmo	24 8	15 4
Urbino	sereno	—	22 7	15 4
Macerata	sereno	—	25 6	18 8
Ascoli Piceno	1/4 coperto		27 5	15 6
Perugia	1/4 coperto		25 5	15 3
Camerino	—	—	—	—
Lucca	1/2 coperto	—	26 9	17 0
Pisa	1/4 coperto	—	28 5	14 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	26 6	18 5
Firenze	coperto	—	29 4	17 2
Arezzo	1/2 coperto	—	29 2	15 0
Siena	1/4 coperto	—	28 2	18 4
Grosseto	sereno	—	30 5	14 8
Roma	1/4 coperto	—	29 6	18 7
Teramo	sereno	—	27 6	13 1
Chieti	sereno	—	22 6	15 5
Aquila	sereno	—	26 6	14 0
Agnone	sereno	—	24 0	14 4
Foggia	sereno	—	26 4	15 0
Bari	sereno	mosso	24 8	18 6
Lecce	—	—	—	—
Caserta	sereno		29 2	17 6
Napoli	sereno	calmo	27 2	19 1
Benevento	1/4 coperto	—	29 2	15 4
Avellino	sereno	—	25 0	11 8
Mileto	1/2 coperto		27 0	14 8
Potenza	sereno	—	24 3	15 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	27 7	9 0
Reggio Calabria	—	—	29 0	—
Trapani	sereno	calmo	24 6	20 6
Palermo	sereno	calmo	29 3	16 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 6	19 1
Caltanissetta	sereno	—	29 3	19 6
Messina	1/4 coperto		26 8	20 3
Catania	sereno	calmo	29 8	19 7
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	1/4 coperto	calmo	29 0	15 0
Sassari	sereno		27 4	17 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.